CAMERA DEI DEPUTATI N. **3108**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BILLI, GIGLIO VIGNA

Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di permanenza presso il medesimo ufficio dei magistrati addetti alla trattazione delle controversie concernenti la proprietà industriale

Presentata il 17 settembre 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge è volta a rafforzare la specializzazione e la continuità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali relative alle controversie in materia di proprietà industriale.

Le sezioni specializzate sono state originariamente istituite dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, quali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso determinati tribunali e corti d'appello. Successivamente, l'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ne ha ampliato le competenze, trasformandole nelle attuali sezioni specializzate in materia di impresa.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003, tali sezioni sono competenti, tra l'altro, per le controversie in materia di proprietà industriale richiamate dall'articolo 134 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, comprese le controversie relative a brevetti, marchi, disegni e modelli e agli altri diritti di proprietà industriale previsti dalla normativa vigente.

Si tratta di procedimenti caratterizzati frequentemente da un elevato grado di complessità tecnica e giuridica, nei quali l'esperienza maturata dal magistrato nella trattazione della materia costituisce un patrimonio professionale particolarmente rilevante.

La specializzazione del giudice può incidere direttamente sia sulla qualità delle decisioni sia sulla durata dei procedimenti. L'applicazione del limite massimo di permanenza nell'incarico presso il medesimo ufficio, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, può invece determinare la dispersione delle competenze specialistiche acquisite e rendere necessari nuovi periodi di formazione e adattamento per i magistrati chiamati a subentrare.

La presente proposta di legge prevede, pertanto, una deroga a tale limite temporale per i magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia di impresa, limitatamente alla trattazione delle controversie in materia di proprietà industriale, qualora intendano volontariamente proseguire nell'esercizio delle medesime funzioni.

Resta ferma la facoltà del magistrato di chiedere il trasferimento o l'assegnazione ad altre funzioni secondo la disciplina vigente.

La misura mira quindi a valorizzare le competenze specialistiche già maturate, garantendo una maggiore continuità nell'attività delle sezioni specializzate e contribuendo a migliorare l'efficienza e la qualità della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di permanenza presso il medesimo ufficio dei magistrati addetti alla trattazione delle controversie concernenti la proprietà industriale)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il termine massimo di permanenza di cui al primo periodo del comma 1 non si applica ai magistrati addetti alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, limitatamente alla trattazione delle controversie in materia di proprietà industriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, qualora gli stessi intendano proseguire nell'esercizio delle medesime funzioni. Resta ferma la facoltà del magistrato di presentare domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio secondo le disposizioni vigenti ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



19PDL0214460